



COMUNE DI SESTU

SETTORE : **Personale, Informatica, Protocollo,
Attività Produttive, Commercio e
Agricoltura**

Responsabile: **Farris Filippo**

DETERMINAZIONE N. **220**

in data **05/03/2021**

OGGETTO:

Effettuazione tamponi molecolari Rt-Pcr in capo a n.2 dipendenti per monitoraggio infezione da Sars-Cov2. Affidamento diretto ex articolo 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n.50/2016. Determinazione a contrarre e impegno di spesa. CIG ZF030C9455.

C O P I A

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Premesso che per i dipendenti matricola n.251 e n.154, a seguito di riscontrata positività all'infezione da Sars-Cov-2 accertata per il tramite di tamponi molecolari effettuati in data 29/01/2021 e 30/01/2021, la Ats Sardegna ha disposto rispettivamente, con provvedimento PG/2021/39393 e PG/2021/39380, l'isolamento domiciliare degli stessi a far data rispettivamente dal 29/01/2021 e dal 30/01/2021, con conseguente interdizione allo svolgimento della prestazione lavorativa;

richiamata la circolare del Ministero della Salute n.0032850 del 12/10/2020 recante "COVID-19: indicazioni per la durata ed il termine dell'isolamento e della quarantena" la quale stabilisce, tra l'altro, che *"Le persone che, pur non presentando più sintomi, continuano a risultare positive al test molecolare per SARS-CoV-2, in caso di assenza di sintomatologia (fatta eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia che possono perdurare per diverso tempo dopo la guarigione) da almeno una settimana, potranno interrompere l'isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi. Questo criterio potrà essere modulato dalle autorità sanitarie d'intesa con esperti clinici e microbiologi/virologi, tenendo conto dello stato immunitario delle persone interessate(nei pazienti immunodepressi il periodo di contagiosità può essere prolungato)"*;

accertato che l'ultimo tampone molecolare a cui è stato sottoposto il dipendente matricola n.251 è stato effettuato in data 16/02/2021 dal quale è emersa una perdurante positività all'infezione da Sars-Cov-2;

viste le note emesse da ATS Sardegna in data 20/02/2021 - Dipartimento di Prevenzione Zona Sud Area Socio Sanitaria Locale Cagliari – Carbonia – Sanluri S. C. Coordinamento Registro Tumori e Centri Epidemiologici zionali – con le quali, richiamando la sopra citata circolare del Ministero della Salute n.0032850 del 12/10/2020, è stata comunicata l'avvenuta guarigione dei dipendenti matricola n.251 e n.154, con conseguente termine degli effetti del provvedimento di isolamento a far data dal 19/02/2021;

considerato che:

- con nota prot.n.6358 del 22/02/2021, è stato richiesto al competente Medico del Lavoro un formale parere in merito alla possibilità di rientro in servizio dei due lavoratori in parola in considerazione della contemporanea sussistenza di un provvedimento che attesta la guarigione degli stessi emesso da Ats Sardegna e della positività acclarata in capo al dipendente matricola n.251;
- con note prott.7010 e 7011 del 25/02/2021, il Medico del Lavoro competente, a scopo precauzionale e a seguito di visita medica effettuata in pari data sia al dipendente matricola n.251 che al dipendente matricola n.154, ha sconsigliato il rientro in servizio in presenza fino a documentato esito negativo di tampone molecolare negativo da effettuare a distanza di almeno 15 giorni dall'ultimo eseguito;

rilevata pertanto la necessità di reperire un laboratorio privato accreditato presso cui effettuare i necessari tamponi molecolari ai dipendenti in oggetto;

vista la determinazione n.1162 del 09/12/2020 emanata dalla Direzione Generale della Sanità della Regione Autonoma Sardegna che ha disposto il 2^ aggiornamento dell'elenco regionale dei laboratori ai sensi della DGR 45/2 dell'08/09/2020, comprendendovi la Casa di Cura Polispecialistica Sant'Elena –Kinetika srl e la Nuova Casa di Cura di Decimomannu entrambe già in possesso di accreditamento istituzionale, rilasciato ai sensi dell'art. 8 quater del D.lgs 502/1992 e dell'art. 7 della L.R. 10/2006 con determinazione dell'Assessorato dell'Igiene e sanità e dell'Assistenza sociale nn. 140 del 01.03.2017 e 791 del 8.8.2018;

considerato che su richiesta telefonica effettuata alla Casa di Cura Polispecialistica Sant'Elena – Kinetika srl si è appreso dell'esistenza di una lista d'attesa incompatibile con le esigenze dell'Ente;

ravvisata dunque la possibilità di effettuare i tamponi molecolari necessari presso la Nuova Casa di Cura S.r.l. sita in Piazza Virgilio Loi n.1 Decimomannu, P.Iva 01399240926, che a seguito di interlocuzioni telefoniche ha prospettato la possibilità di effettuare i due tamponi molecolari in tempi brevissimi a fronte di un costo di euro 90,00 cadauno oltre imposta di bollo di euro 2,00 per complessivi euro 182,00;

considerata che la Nuova Casa di Cura S.r.l. ammette esclusivamente il pagamento anticipato dei tamponi molecolari da effettuarsi e pertanto si rende necessario autorizzare l'Ufficio Economato dell'Ente all'effettuazione dello stesso;

visto l'articolo 192 del decreto legislativo n.267/2000, che prescrive la necessità di adottare apposito provvedimento a contrattare, indicante il fine che si intende perseguire tramite il contratto che si intende concludere, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne motivano la scelta nel rispetto della vigente normativa;

dato atto che, ai sensi del citato articolo 192 del decreto legislativo n.267/2000:

- il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di verificare la eventuale residua positività all'infezione da Sars-Cov2 dei dipendenti in oggetto;
- l'oggetto del contratto è l'affidamento del servizio di effettuazione di n.2 tamponi molecolari RT-PCR;
- le clausole essenziali sono riportate all'interno della lettera commerciale che l'affidatario dovrà sottoscrivere;

visto il decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50 recante "codice dei contratti pubblici", come integrato e modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n.56 e da ultimo con decreto-legge 16 luglio 2020, n.76;

viste le linee guida n.4 approvate dall'ANAC con delibera n.1097 del 26/10/2016 e aggiornate al Decreto Legislativo n.56/2017 con delibera n.206 del 01/03/2018 e n.636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n.32, convertito con legge 14 giugno 2019 n. 55, in merito alle procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici;

visto il decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", ed in particolare l'articolo 1 recante "Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia";

ritenuto pertanto di poter procedere all'acquisizione del servizio necessitato mediante affidamento diretto, ex art. 36 comma 2 lett.a) del D.Lgs. 50/2016, alla Nuova Casa di Cura S.r.l. sita in Piazza Virgilio Loi n.1 Decimomannu, P.Iva 01399240926 comportante un costo complessivo di euro 182,00 (euro 90,00 cadauno + euro 2,00 di imposta di bollo);

dato atto che relativamente all'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del citato decreto legislativo n.50/2016, l'Ufficio ha provveduto a acquisire con riferimento alla ditta Nuova Casa di Cura S.r.l., in base a quanto previsto dal punto 4.2.2 delle suddette linee Guida ANAC in relazione a forniture di importi fino a 5.000,00 euro:

- il documento unico di regolarità contributiva (DURC INAIL_25742851) valevole sino al 19/05/2021), da cui non si evincono cause ostative all'affidamento;
- il casellario delle annotazioni sul portale dell'ANAC, consultato in data 04/03/2021, da cui non si evincono cause ostative all'affidamento;

dato atto che dato atto che ad oggi non risulta ancora approvato il bilancio di previsione 2021;

visti:

- l'articolo 151, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. il quale stabilisce che gli enti locali deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, disponendo, altresì, che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'articolo 106 del decreto-legge 18 maggio 2020, n.34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77 che ha previsto, per l'esercizio 2021, che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui al citato art.151, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000 e' differito al 31 gennaio 2021;

- il Decreto del Ministro dell'Interno 13 Gennaio 2021, che differisce al 31 marzo 2021 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali, autorizzando i medesimi enti all'esercizio provvisorio del bilancio, fino alla sopraccitata data;
- l'articolo 163, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 il quale dispone che “se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato”;
- l'articolo 163, comma 5, del D.Lgs. n.267/2000 il quale dispone che “nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:
 - tassativamente regolate dalla legge;
 - non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
 - a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;

dato atto che per la gestione dei dodicesimi in regime di esercizio provvisorio, il punto 8 del principio applicato 4/2 del nuovo ordinamento contabile fa riferimento agli stanziamenti di spesa previsti nell'ultimo bilancio di previsione, definitivamente approvato, per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, nello specifico agli stanziamenti di competenza 2021 del bilancio pluriennale 2020-2022;

vista la deliberazione di Giunta n.2 del 07/01/2021 recante “Esercizio provvisorio 2021 - Assegnazione provvisoria ai Responsabili di settore della gestione degli stanziamenti di competenza”;

dato atto che le risorse per accertamenti sanitari relativi al personale dipendente sono stanziare nel capitolo di bilancio n.310/2021 (euro 6.000,00 di cui impegnati euro 4.415,92), di cui tre dodicesimi, equivalenti ai mesi di Gennaio, Febbraio e Marzo 2021, sono rappresentati dall'importo di euro 396,02;

rilevato che sul medesimo capitolo n.310 sussistono pertanto i margini, nell'ambito dei suddetti dodicesimi, per l'adozione dell'impegno di spesa correlato all'effettuazione dei suddetti tamponi molecolari, di importo pari ad euro 182,00;

dato atto che:

- ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge n.136/2010 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento predisposti dalle pubbliche amministrazioni devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice identificativo dei singoli affidamenti (CIG), così come attribuiti dall'Autorità nazionale Anti Corruzione (ANAC) su richiesta delle stazioni appaltanti;
- in merito all'affidamento della fornitura in oggetto in data è stato ottenuto il CIG n.ZF030C9455;

attestata in capo ai sottoscritti firmatari del presente provvedimento l'insussistenza di situazioni di incompatibilità e/o di conflitto di interessi ai sensi dell'articolo 6-bis della Legge n.241/1990 e dell'obbligo di astensione di cui all'articolo 6 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con delibera di Giunta n.220/2013, rispetto alla definizione del procedimento in oggetto;

attestata altresì la regolarità e la correttezza dell'attività amministrativa ai sensi dell'articolo 147 - bis del decreto legislativo n.267/2000;

DETERMINA

1. di richiamare quanto esposto in premessa e di considerare la stessa parte integrante e sostanziale della presente;
2. di affidare, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lett.a) del D.Lgs.50/2016, alla Nuova Casa di Cura S.r.l. sita in Piazza Virgilio Loi n.1 Decimomannu, P.Iva 01399240926, il servizio specialistico di cui al codice identificativo di gara n.ZF030C9455, avente ad oggetto l'effettuazione di n.2 tamponi molecolari RT-PCR atti ad accertare la positività all'infezione da Sars-Cov-2 in capo ai dipendenti matricola n.251 e n.154 le cui complete generalità sono indicate esclusivamente nell'allegato prospetto di cui si dispone la non pubblicazione ai fini della tutela della riservatezza dei dati ivi contenuti ai sensi del decreto legislativo n.196/2003 e del Regolamento UE n.2016/679;
3. di dare atto che il costo complessivo del servizio è di euro 182,00 determinato dalla sommatoria del costo unitario dei tamponi (euro 90,00) e dall'imposta di bollo dovuta sugli stessi (euro 2,00);
4. di garantire la copertura finanziaria della spesa derivante dal presente provvedimento, pari ad euro 182,00 (comprensivo di imposta di bollo pari a euro 2,00), impegnando il medesimo importo sul capitolo di spesa n.310 del bilancio 2021;
5. di autorizzare l'Ufficio economato ad effettuare il pagamento anticipato delle prestazioni suddette in quanto unico ed esclusivo metodo di pagamento accettato dalla Nuova Casa di Cura S.r.l.;
6. di dare atto che, ai fini del principio della competenza finanziaria, l'obbligazione derivante dal presente avrà scadenza entro l'anno 2021;
7. di individuare nel il dott. Filippo Farris il responsabile del procedimento in oggetto ai sensi degli articoli 4 e seguenti della legge n.241/1990.

L'Istruttore

Alessandro Scano

Il Responsabile del Settore

dott.Filippo Farris



COMUNE DI SESTU
Provincia di Cagliari

ATTESTATO DI COPERTURA

Determina N. 220 del 05.03.2021

Oggetto: Effettuazione tamponi molecolari Rt-Pcr in capo a n.2 dipendenti per monitoraggio infezione da Sars-Cov2. Affidamento diretto ex articolo 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n.50/2016. Determinazione a contrarre e impegno di spesa. CIG ZF030C9455.

E/U	Anno	Capitolo	Art.	Acc/Imp	Sub	Descrizione	CodForn	Importo
U	2021	310	0	D00220	1	Effettuazione tamponi molecolari Rt-Pcr in capo a n.2 dipendenti per monitoraggio infezione da Sars-Cov2. Affidamento diretto ex articolo 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n.50/2016. Determinazione a contrarre e impegno di spesa. CIG ZF030	25445	182,00

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)

Sestu, 05.03.2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Alessandra Sorce

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Sestu, 08.03.2021

L'impiegato incaricato